



# REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONOSCIMENTO E MANTENIMENTO DELLE FEDERAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

## PREMESSA

Il Consiglio Nazionale, visto il disposto della Legge 30 settembre 2015 n. 149 "Disciplina sull'attività sportiva" (*d'ora in avanti riferita come Legge*), in particolare al comma 3 dell'art. 39, comma 6 dell'art. 40 e comma 7 dell'art. 41, in conformità allo Statuto del CONS, attua il presente Regolamento per disciplinare l'iter di riconoscimento, mantenimento e modifica della modalità di affiliazione al CONS, in qualità di Federazione Sportiva membro di diritto e/o in forma associata, secondo le disposizioni che seguono.

## PARTE I - DEFINIZIONI

1. Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal CONS con delibera del Consiglio Nazionale (CN) in base alla Legge sono le seguenti:
  - a) Federazioni Olimpiche<sup>1</sup>
  - b) Federazioni Non Olimpiche<sup>2</sup>
  - c) Federazioni di Servizio<sup>3</sup>
  - b) Federazioni Sportive quali Discipline Sportive Associate - DSA<sup>4</sup>;
2. Le FSN, membri di diritto del Consiglio Nazionale<sup>5</sup>, partecipano alle elezioni del Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo del CONS<sup>6</sup> e devono soddisfare sia i requisiti di Legge e sia i criteri del presente Regolamento.
3. Le Federazione sportive che soddisfino i requisiti di Legge ma in carenza dei criteri di cui al presente Regolamento, possono essere affiliate al CONS quale Disciplina Sportiva Associata (DSA) e sono definite Federazioni Sportive "associate", secondo le modalità previste dalla Legge<sup>7</sup>.
4. Una Federazione, Olimpica e Non, membro di diritto del Consiglio Nazionale, ai cui verrà associata una DSA, è definita Federazione "associante".
5. Il Consiglio Nazionale potrà associare una Disciplina Sportiva Associata ad una Federazione "associante" già riconosciuta, oppure affiliarla, associandola direttamente al CONS.
6. Ai fini del presente Regolamento, i termini "riconoscimento" e "affiliazione" sono equivalenti.

---

<sup>1</sup> Ex. comma 4, articolo 30 della Legge

<sup>2</sup> Ex. comma 5, articolo 30 della Legge

<sup>3</sup> Ex. comma 6, articolo 30 della Legge

<sup>4</sup> Ex. articolo 40 della Legge

<sup>5</sup> Ex. comma 2 articolo 13 della Legge

<sup>6</sup> Ex. articolo 14 della Legge

<sup>7</sup> Ex. articolo 39 della Legge



## PARTE II - REQUISITI PER LA DETERMINAZIONE

7. Una FSN di nuova costituzione, ovvero una già costituita ma non ancora affiliata al CONS, oppure le Federazioni costituite per effetto della incorporazione di una Federazione già riconosciuta dal CONS e tutte in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 40 della Legge, potrà richiedere il riconoscimento nelle modalità previste dal presente Regolamento.
8. Una FSN, ai fini del riconoscimento e del mantenimento di affiliazione quale Federazione membro di diritto del Consiglio Nazionale, oltre ai requisiti di Legge di cui all'art. 31, deve soddisfare i seguenti criteri:

**a) Percentuale / numero degli atleti agonisti** rispetto al numero degli iscritti <sup>8</sup>:

Il numero totale degli atleti agonisti <sup>9</sup> rispetto al numero totale dei tesserati alla Federazione <sup>10</sup> deve essere di:

- I. Rapporto del 15% rispetto al totale degli iscritti per gli sport individuali e del 30% per gli sport di squadra per FSN fino a 200 tesserati totali;
- II. Almeno 30 atleti agonisti per gli sport individuali e 60 atleti per gli sport di squadra per FSN con un numero pari o superiore a 200 tesserati totali;

**b) Movimento economico del Rendiconto Amministrativo**

Il totale delle entrate annuali<sup>11</sup> della FSN, non dovrà risultare inferiore all'entità stabilita dal Comitato Esecutivo ad inizio di ogni Quadriennio Olimpico<sup>12</sup>. Per il quadriennio 2017-2020 l'importo è fissato a €. 20.000,00.

**c) Sostenibilità finanziaria della Federazione**

Una FSN deve possedere autonome capacità di autofinanziamento, derivanti da entrate autonome proprie<sup>13</sup> nella misura non inferiore al 50% del Contributo Ordinario erogato annualmente dal CONS.

**d) Organizzazione di manifestazioni sportive<sup>14</sup>**

Una FSN deve organizzare, nel corso di un quadriennio olimpico, almeno una competizione internazionale in Territorio o sede equivalente.

In alternativa, dovrà organizzare, annualmente, un campionato interno, torneo o altra manifestazione, anche con società ed atleti non residenti.

---

<sup>8</sup> Ex. punto d, comma 1, articolo 31 della Legge

<sup>9</sup> Secondo la definizione prevista dai Criteri per il calcolo del Contributo Ordinario e documentabile con il certificato medico agonistico

<sup>10</sup> Secondo la definizione dei criteri per il calcolo del Contributo Ordinario e documentabile con le quote di tesseramento versate alla FSN e risultanti nel Rendiconto Amministrativo annuale.

<sup>11</sup> Comprensivo delle sovvenzioni statali, entrate autonome, esclusa la consistenza iniziale di cassa

<sup>12</sup> Entro sei mesi dopo il suo insediamento, tacitamente invariato se non espressamente deliberato

<sup>13</sup> Entrate quali quote di affiliazione, tesseramento, manifestazioni, corsi, attività, ecc

<sup>14</sup> Ex. punto c, comma 1, articolo 31 della Legge



### PARTE III - ITER E TERMINI DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO

9. Una Federazione che abbia esercitato almeno due anni di attività<sup>15</sup> potrà inoltrare istanza di riconoscimento, in forma diretta o in forma associata, per iscritto con lettera indirizzata al CONS, corredata dei seguenti documenti:
- I) Statuto Federale<sup>16</sup> e delle Associazioni Sportive affiliate;
  - II) Elenco degli iscritti federali e delle Associazioni affiliate;
  - III) Organigramma del settore tecnico federale e nominativi degli atleti agonisti, suddivisi per categoria e disciplina;
  - IV) Nominativi dei componenti il Consiglio Federale con estratto in copia autentica del verbale di Assemblea in cui sono stati eletti;
  - V) Nominativi dei Presidenti e dei Consigli Direttivi delle Associazioni affiliate;
  - VI) Rendiconti Amministrativi e Bilanci Preventivi degli ultimi due (2) anni;
  - VII) Resoconto dell'attività sportiva svolta, della partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni sportive, risultati agonistici conseguiti nelle due (2) ultime stagioni agonistiche nonché programmi di attività future;
  - VIII) Indicazione delle strutture ed impianti sportivi (pubblici e/o privati) utilizzati o di riferimento per la propria attività agonistica e/o di allenamento;
  - IX) Attestazione dell'affiliazione alla Federazione Internazionale di riferimento o, in subordine, alla Federazione Europea;
  - X) Eventuali accordi di cooperazione tecnico-sportiva di carattere internazionale;
10. La richiesta sarà esaminata dal Comitato Esecutivo che la presenterà al Consiglio Nazionale, convocato per deliberare in merito al provvedimento di affiliazione, entro sei (6) mesi dal deposito del fascicolo.
11. Ai fini della decorrenza dei termini di cui sopra, si intende la data di deposito del fascicolo completo con tutti gli allegati richiesti al precedente punto 9<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Ex. comma 1, articolo 38 della Legge

<sup>16</sup> Lo Statuto federale dovrà essere allineato con i Principi Fondamentali degli Statuti e dei Regolamenti Federali CONS ed indicare gli organismi internazionali a cui la Federazione è affiliata (di cui almeno una riconosciuta direttamente dal CIO fra i membri dell'*Association of IOC Recognised International Sport Federation - ARISF*, oltre prevedere espressamente che tutte le discipline non siano tra quelle la cui competenza sia stata già riconosciuta dal Consiglio Nazionale ad altre FSN o DSA riconosciute dal CONS.

<sup>17</sup> La Segreteria Generale del CONS rilascerà apposita notifica per la decorrenza dei termini.



#### **IV PARTE - MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO E MODIFICA DELLA MODALITA' DI AFFILIAZIONE AL CONS**

12. Una FSN, per mantenere la modalità di affiliazione, quale membro di diritto del Consiglio Nazionale, deve essere sempre in possesso dei requisiti aggiuntivi, salvo il disposto di cui al punto 31 del presente Regolamento.
13. Una DSA che intenda richiedere il riconoscimento quale FSN membro di diritto del CN, potrà depositare la richiesta attestante il possesso dei requisiti del presente Regolamento, se saranno trascorsi almeno quattro (4) anni dalla data di riconoscimento come DSA, entro e non oltre, comunque, l'anno precedente alla celebrazione dei Giochi Olimpici.
14. Una DSA, per avanzare richiesta di riconoscimento quale FSN membro di diritto del CN, dovrà dimostrare il possesso, senza interruzione, sia dei requisiti di Legge e sia dei requisiti aggiuntivi del presente Regolamento, nel corso dei quattro (4) anni precedenti alla data di richiesta di modifica di affiliazione.
15. Qualora ad una FSN, membro di diritto, vengano a mancare, nel corso del Quadriennio uno o più requisiti aggiuntivi e per tre (3) anni consecutivi, il Comitato Esecutivo dovrà inoltrare istanza al CN, che potrà deliberare la modifica dell'affiliazione a DSA, anche con effetto immediato.
16. Qualora una DSA associata al CONS o ad una FSN vengano a mancare, nel corso del Quadriennio, uno o più requisiti di Legge per tre (3) anni consecutivi, il Comitato Esecutivo dovrà inoltrare istanza al Consiglio Nazionale che potrà deliberare la revoca del riconoscimento del CONS, anche con effetto immediato.
17. In caso ad una FSN venga revocata il riconoscimento diretto o in forma associata al CONS, sarà ammesso presentare una nuova istanza al CONS, qualora siano trascorsi almeno quattro (4) anni dal provvedimento del CN.
18. In caso di mancata affiliazione di una DSA o di modifica di riconoscimento di una DSA a FSN membro di diritto, sarà ammesso avanzare una nuova richiesta al CONS, qualora siano trascorsi almeno quattro (4) anni dal provvedimento del Consiglio Nazionale.
19. La revoca di affiliazione di una FSN, sia essa membro di diritto che DSA, in caso di gravi disfunzioni e/o inadempienze alle norme e alle finalità statutarie o per motivi amministrativi tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sportive e la corretta tenuta contabile della Federazione è disciplinata dall'art. 41 della Legge.<sup>18</sup>
20. L'udienza dibattimentale di cui all'art. 41 comma 2, verrà tenuta da quattro (4) Presidenti di Federazione appositamente delegati dal CN, contestualmente con la delibera con la quale si contestano le violazioni rilevate. I presidenti di Federazione, così delegati, riferiranno al Consiglio Nazionale l'esito del procedimento d'indagine onde consentire al CN stesso, di deliberare come stabilito dall'art.41 comma 4 della Legge.

---

<sup>18</sup> Ex. comma 5 articolo 41 della Legge.



## V PARTE - COORDINAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE

21. Una DSA "associata" ad una FSN, è istituzionalmente rappresentata nel CN e negli organismi CONS dalla Federazione "associante". Sarà ammessa la presenza del Presidente della DSA, quale uditore, a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale ed al Consiglio Olimpico.
22. Le DSA "associate" al CONS sono istituzionalmente rappresentate nel CN e negli organismi CONS dai Rappresentanti nominati dal Coordinamento delle DSA, in ragione di un (1) Rappresentante ogni tre (3) DSA riconosciute<sup>19</sup>
23. Il Coordinamento delle DSA, di cui fanno parte le DSA associate direttamente al CONS, viene convocato dal Presidente CONS, riunendosi almeno una volta nel quadriennio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici, per la nomina dei Rappresentanti in Consiglio Nazionale, quali membri elettivi<sup>20</sup> e con diritto di voto<sup>21</sup>.
24. In caso di temporanea assenza di un Rappresentante delle DSA, è ammessa delega in favore di altro Presidente DSA, non già Rappresentante DSA in CN, per la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale.
25. E' ammessa la presenza dei Presidenti delle DSA alle riunioni del Consiglio Nazionale, in qualità di uditore e senza diritto di voto, salvo se rappresenti una disciplina Olimpica. In tal caso, ai sensi della Carta Olimpica, avrà il diritto di voto ai lavori del Consiglio Nazionale Olimpico.
26. Se nel corso del quadriennio, una nuova DSA verrà riconosciuta dal Consiglio Nazionale tale da comportare l'aumento del numero dei Rappresentanti DSA in CN, il Coordinamento delle DSA si riunirà entro trenta (30) giorni dalla data di provvedimento di riconoscimento, per la nomina del Rappresentante DSA aggiuntivo.
27. Parimenti, il Coordinamento delle DSA, sarà convocato, in caso di impedimento definitivo o di dimissioni di un suo Rappresentante, fino al termine naturale del quadriennio Olimpico.
28. Qualora il Coordinamento delle DSA non sia in grado di nominare i Rappresentanti DSA nel CN, il Comitato Esecutivo provvederà alle nomine stesse.

---

<sup>19</sup> I rappresentanti, con diritto di voto in Consiglio Nazionale saranno attribuiti come segue: da uno (1) a tre (3) DSA, un Rappresentante in Consiglio Nazionale; da quattro (4) a sei (6) DSA, vi saranno due (2) Rappresentanti in CN e così via.

<sup>20</sup> Ex. comma 3 dell'articolo 13 della Legge

<sup>21</sup> Ex. comma 4 dell'articolo 13 della Legge



## VI PARTE - NORME FINALI E TRANSITORIE

29. Tutte le Federazioni sportive riconosciute dal CONS, al momento dell'entrata in vigore della Legge, sono considerate FSN membri di diritto.
30. Qualora una FSN non risulti rispondente conforme ad uno o più criteri del presente Regolamento, dispone di un ciclo olimpico, ovvero quattro (4) anni, per adeguarsi sia ai requisiti di Legge, sia ai requisiti aggiuntivi del presente Regolamento.
31. Il Comitato Esecutivo potrà riconoscere deroghe specifiche per la rispondenza ai criteri del presente Regolamento, ai fini della proposta di riconoscimento di DSA e/o FSN di membro di diritto del Consiglio Nazionale in ossequio alle disposizioni dello Statuto del CONS, considerato che la maggioranza dell'Assemblea elettiva delle FSN deve essere costituita dai voti espressi dai rappresentanti di FSN affiliate a Federazioni Internazionali che disciplinano sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici.
32. Il Comitato Esecutivo del CONS determinerà l'ammontare dei contributi per le DSA, previa presentazione delle richieste, per mezzo del Bilancio di Previsione e saranno previste semplificazioni delle procedure amministrative per l'erogazione dei servizi CONS.
33. Il Rendiconto Amministrativo ed il Bilancio di Previsione delle DSA associate a FSN membri di diritto, saranno presentate distintamente e come allegati al Rendiconto Amministrativo e al Bilancio Previsionale della FSN "associante".
34. Allo scopo di favorire l'aggregazione multidisciplinare nelle DSA e nelle FSN, saranno previste agevolazioni economiche ai fini del riconoscimento del Contributo Ordinario, fatto salvo il disposto di cui al comma c) del punto 8 del Regolamento.
35. Il Presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale il 21 Dicembre 2016 ed entra in vigore dal 1° aprile 2017.